

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

Indice

MODELLO 231.....	4
PARTE GENERALE	4
1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e normativa rilevante	5
2. Excursus normativo ed estensione del Decreto	6
3. Individuazione delle aree di rischio	16
4. Il Modello	17
4.1 Obiettivi perseguiti e finalità del Modello	17
4.2 Struttura del Modello	18
4.3 Adozione del Modello da parte della società Mantegna Srl	18
4.4 Modello, Codice Etico e di Comportamento	19
5. L'Organismo di Vigilanza	20
5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	20
5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
5.3 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali	22
5.4 Flussi informativi	22
5.5 Segnalazioni (c.d. whistleblowing)	23
6. Organizzazione interna ed informativa a supporto dell'OdV	24
7. Formazione ed informazione	25

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

MODELLO 231

PARTE GENERALE

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e normativa rilevante

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 (d'ora in avanti D. Lgs. 231/2001 o il decreto) recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n°300, ha introdotto nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa dell'ente di "appartenenza" che ne ha tratto vantaggio per i reati commessi:

- i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantire la reale "afflittività".

L'applicazione della disciplina può comportare inoltre la comminazione di sanzioni interdittive anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti pubblici ed il divieto di pubblicità.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati* considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo* interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei Reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2. Excursus normativo ed estensione del Decreto

Nella sua prima configurazione il decreto, in attuazione dei principi espressi nella “*Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri*” e nella “*Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali*”, introduce agli artt. 24 e 25 i reati di corruzione, concussione, truffa in danno allo Stato o di altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, frode informatica in danno allo Stato.

Il legislatore, pur operando una scelta minimalista rispetto alla delega contenuta nella legge sopra citata¹, è intervenuto poi a più riprese sul tema, in relazione al rispetto di convenzioni internazionali ovvero per inserire connotazioni di *enforcement* alla normativa nazionale preesistente ritenuta meritevole di particolare coerenza.

Successivamente alla sua promulgazione infatti:

- 1) la Legge 23 novembre 2001 ha aggiunto al decreto l'art. 25 *bis* relativo ai reati di falso in moneta, carte di credito e valori bollati;
- 2) il D. Lgs. 61/2002, con l'inserimento dell'art. 25 *ter*, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea);
- 3) la legge di ratifica ed esecuzione della “*Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre del 1999*” del 27 gennaio 2003 n°21 con l'art 25 *quater*, ha introdotto i reati relativi al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico;
- 4) la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto all'art. 25 *quinquies* i reati relativi alla tratta delle persone;
- 5) La Legge n. 62 del 2005 ha ampliato la sfera di responsabilità degli enti anche ai casi di reati di manipolazione del mercato ed *insider trading* (art. 25 *sexies*);

¹ Resta ancora da disciplinare la responsabilità dell'ente per i reati in materia di tutela ambientale e del territorio; dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge n. 300/2000.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

- 6) la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" all'art. 10 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche per i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;
- 7) la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 con l'art. 9 ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25 *septies* che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 8) con l'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. 231 del 2007, l'art. 25 *octies*, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.
- 9) il 27 febbraio 2008 il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, che ha introdotto l'art. 24 *bis* al Decreto 231/2001, intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati".
- 10) la Legge del 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto l'art. 24-ter relativo ai "Delitti di criminalità organizzata"
- 11) la Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25-bis 1 "Delitti contro l'industria ed il commercio" e l'art. 25 nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".
- 12) La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

4 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2010¹ l'art. 25-nonies² "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

- 13) la Legge 4 giugno 2010, n. 96 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", - Legge comunitaria 2009, all'art. 19 delega il Governo al recepimento delle direttive 2008/99/CE (tutela penale dell'ambiente) la cui attuazione è messa in atto dal D. Lgs 121 del 7 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 01.08.2011), che con all'art. 2 ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art 25 undecies "Reati ambientali".
- 14) La Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - Legge comunitaria 2010, all'articolo 21 delega il Governo all'attuazione della direttiva 2009/52/CE. Tale attuazione è contenuta nel D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25.07.2012) che codifica il D.Lgs 231/01 introducendo l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
- 15) La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (pubblicato sulla GU n.265 del 13-11-2012) modifica, con il comma 77 dell'art. 1, il D.Lgs. 231/2001 agli artt. 25 e 25-ter introducendo rispettivamente "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" e il "delitto di corruzione tra privati".
- 16) Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" modifica l'art 53 – Sequestro preventivo, introducendo il comma 1bis;
- 17) Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" 1. introduce al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/01, l'adescamento di minorenni.
- 18) la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) ha disposto (con l'art. 3, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 25-octies, comma 1; (con l'art. 3, comma 5, lettera b)) la modifica della rubrica dell'art. 25-octies.
- 19) la legge 68 del 22.5.2015 pubblicata in G.U. n.122 del 28.5.2015 ha inserito nuove fattispecie di reato in materia di reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001): - Inquinamento ambientale; - Disastro ambientale; - Delitti colposi contro l'ambiente; - Associazione di cui all'art. 416 c.p. allo scopo di commettere i delitti contro l'ambiente di cui al

² E' evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-nonies è già presente nel D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge 99/2009

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

- Titolo VI bis Libro secondo c.p.; - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
- 20) la legge 69 del 27.5.2015 pubblicata in G.U. n.124 del 30.5.2015 ha modificato la formulazione del reato di "false comunicazioni sociali" (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001).
- 21) Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 (pubblicato in G.U. 30/03/2017, n.75) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis).
- 22) Legge 10 ottobre 2017, n. 161 pubblicata sulla GU n. 258 del 4 novembre 2017 ed entrato in vigore il 19 novembre 2017, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6/09/2011 n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni di legge. La Legge ha introdotto sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del D.lgs. 286/1998.
- 23) Legge 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla GU n. 277 del 27 novembre 2017, ed entrata in vigore il 12 dicembre 2017, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea". La Legge ha inserito l'art. 25 terdecies nel d.lgs. 231/01 rubricato "Razzismo e xenofobia".
- 24) Legge 30 novembre 2017, n. 179, pubblicata sulla GU n. 291 del 14 dicembre 2017, ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". La norma estende al settore privato, attraverso modifiche al D.Lgs. 231/2001, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Il provvedimento interviene sui modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati (art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001).
- 25) D.lgs. 21 marzo 2018, n.1 pubblicato sulla GU n. 68 del 22 marzo 2018, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103". Il testo degli articoli 25-undecies, comma 1-bis, lettera f), 25-undecies, comma 8 e 25-terdecies, comma 1 del D.Lgs. 231/2001 risulta modificato con i richiami ai nuovi articoli del codice penale.
- 26) Con la legge del 9.01.2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", nota anche come Legge spazzacorrotti l'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) è inserito nell'art. 25 (reati contro la pubblica amministrazione).

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

ne) con una sanzione pecuniaria prevista fino a 200 quote;

- le sanzioni interdittive dell'art. 25 sono dai 4 ai 7 anni se il reato è commesso da soggetto apicale e dai 2 ai 4 anni se commesso da sottoposto;

- sempre nell'art. 25 è stato inserito il comma 5-bis che prevede l'applicazione di sanzioni interdittive in misura minore (dai 3 mesi ai 2 anni) se l'ente "prima della sentenza di primo grado si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi": modelli organizzativi riparatori.

- all'art.51 è stata modificata la durata delle misure cautelari.

27) La LEGGE 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

28) Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272), ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. 24-bis, comma 3 - Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Con la modifica dell'articolo 24-bis comma 3 del d.lgs. 231/2001, l'ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 105 del 2019. La norma citata prevede che coloro i quali, allo scopo di ostacolare o condizionare: l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, rispondono dell'illecito con la pena della reclusione da uno a tre anni. All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

29) Il DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), ha disposto (con l'art. 39, commi 2 e 3) l'introduzione e la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) che recita *"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

30) Il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177):

- ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 24.
- ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica.
- ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, commi 2 e 3 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 25-quinquiesdecies.
- ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies.

Con la disposizione in questione è stata disposta l'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n.231/2001 (art.5 D.Lgs. n. 75/2020). In particolare:

- è stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

- è stata modificata anche la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:

Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)

Abuso d'ufficio (323 c.p.)

- all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001 sono stati introdotti nuovi reati tributari:

Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200)

Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200)

Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200)

- è stato, infine, aggiunto l'art. 25 sexiesdecies, che prevede il reato di Contrabbando (D.P.R. 43/1973), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole.

31) Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 184 (in SO n.40, relativo alla G.U. 29/11/2021, n.284) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) l'introduzione dell'art. 25-octies.1; il Decreto Legislativo in questione recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". Tale novella introduce l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D.Lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);

Art. 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"(sanzione pecuniaria sino a 500 quote);

Art. 640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contan-

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

ti (sanzione pecuniaria sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di r-clusione).

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D.Lgs. 231/2001.

32) In data 30.11.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che apporta delle modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).

Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

Inoltre, sono state previste:

- l'introduzione di una circostanza aggravante per chi commette il delitto di ricettazione nell'esercizio di un'attività professionale (com'era già previsto per il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio);
- l'estensione della perseguibilità per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero;
- la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di particolare tenuità nel caso di ricettazione.

Tali delitti sono inclusi nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

33) In data 17.1.2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (c.d. Legge Europea), recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, entrata in vigore in data 1° febbraio 2022, che apporta le seguenti modifiche al Catalogo dei reati 231:

1) modifica di alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall' 24-bis D.Lgs. 231/2001 e in particolare: - ampliamento della descrizione delle condotte dei reati di: i) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); ii) detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.) e di
iii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) e conseguente modifica della rubrica delle norme; - aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

2) modifica di alcuni dei delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 e in particolare: - estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) anche all'accesso intenzionale;

3) introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.);

4) modifica dei reati di market abuse richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001, ossia del reato di cui all'art. 184 TUF (ora rubricato "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate") e del reato di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 TUF. La Legge in esame ha altresì ampliato l'ambito di applicazione dei predetti reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF.

34) con LEGGE 9 marzo 2022, n. 22 recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale sono state introdotte ulteriori modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Segnatamente:

1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevices (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

35) D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022 - Attuazione della legge 27 Settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

"Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 245 del 19.10.2022"

Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" che ha comportato:

- Modifica dell'Art. 640 c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art. 24 D.Lgs. 231/01

- Modifica dell'Art. 640-ter c.p. contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art. 24 -D.Lgs. 231/01, nel reato di "Reati informatici e di trattamento illecito di dati dell'Art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01 e nel reato dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti dell'Art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/01

- Inoltre, ha disposto con l'art. 68, comma 1, la modifica dell'art. 64, comma 1 del D.Lgs. 231.

36) D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

"Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 248 del 22.10.2022"

Provvedimento in merito alle " Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che ha comportato:

- Modifica alla rubrica ed al testo dell'322-bis contemplato nel reato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" dell'Art.25 D.Lgs231/01
- Modifica dell'art. 2 L.898 23 dicembre 1986 contemplato nel reato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'Art.24 D.Lgs231/01
- Modifiche al testo dell' 25-quinquiesdecies D.Lgs231/01 al comma 1-bis
- Inserimento dell' Art.301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973 nel reato "Contrabbando" dell'Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01

3. Individuazione delle aree di rischio

Sulla base delle disposizioni del Decreto, Mantegna Srl ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

Mantegna Srl ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, Mantegna Srl ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti per ogni attività aziendale.

Infine, Mantegna Srl ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi.
---	---

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

Comunicazioni sociali e controlli	Fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno.
	Fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa.
Rapporti con soci creditori e terzi	Fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
	In caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società.
Attività produttiva caratteristica	
	<ul style="list-style-type: none"> - Fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. - Fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna. - Fattori di rischio relativi alla gestione del sistema informativo aziendale

4. Il Modello

4.1 Obiettivi perseguiti e finalità del Modello

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società Mantegna Srl (di seguito indicata anche in breve come "la Società") realizzato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società, affermata realtà imprenditoriale nel settore della distribuzione editoriale, vendita e stoccaggio al fine di garantire al meglio il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali ha ritenuto necessario dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione conforme alle prescrizioni del presente Decreto (di seguito "Modello").

L'adozione del presente Modello - del quale i documenti allegati sono parte integrante - è stato

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

ritenuto lo strumento più idoneo, con diversi livelli di sintesi, per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti: dipendenti, collaboratori, rappresentanti, soci, fornitori e, più in generale, a tutti coloro i quali instaurino rapporti giuridici con la Società.

Ai dipendenti e collaboratori della Società è stato pertanto raccomandato nell'espletamento delle attività derivanti da ognuno dei predetti rapporti, a tenere comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici a cui si ispira la gestione aziendale della Società.

A tal fine il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società, anche in considerazione della propria realtà dimensionale, prevede un sistema di procedure organizzative e di attività di controllo dirette alla contemporanea soddisfazione delle esigenze legate alla prevenzione, o comunque alla massima limitazione, dei possibili rischi connessi all'attività aziendale, insieme alla diffusione della consapevolezza degli operatori interessati in attività di aree a rischio dei comportamenti necessari e delle sanzioni in caso di violazione, e, in ultimo, la sua tenuta ed il suo aggiornamento periodico.

4.2 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una prima parte, di carattere generale, contenente i principi di diritto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, quali integralmente recepiti dalla "Mantegna Srl", ed in attuazione dei quali la stessa ha provveduto all'adozione del presente Modello, nonché di una parte, dal contenuto e dalla portata di tipo programmatico, volta all'individuazione dei principi, criteri ed obiettivi concretamente perseguiti dalla società.

Segue quindi una parte di carattere più strettamente operativo, improntata a fornire una chiara indicazione sulle scelte e strategie ritenute più idonee, all'interno della Società per prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla normativa, il cui compito è demandato all'organo *ad hoc* appositamente istituito, il c.d. "Organismo di Vigilanza", ed analiticamente disciplinato quanto a compiti, funzioni e poteri.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società prosegue quindi con una "Parte Speciale" contenente l'analisi dettagliata delle diverse ipotesi di reato contemplate dalla nuova normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche, con individuazione dei singoli processi aziendali interessati e delle ipotesi di reato che in considerazione della tipologia di attività esercitata dalla Società e del contesto ambientale di operatività, sono stati ritenuti potenzialmente "fonte" di possibile responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

4.3 Adozione del Modello da parte della società Mantegna Srl

L'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è garantita da un sistema Inte-

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

grato di regole, procedure e sanzioni disciplinari, il cui corretto funzionamento, nonché le necessarie attività di aggiornamento, sono affidate anche all'Organismo di Vigilanza, il cui compito precipuo consiste nella realizzazione di una supervisione generale ed un controllo circa la efficienza stessa del Modello.

In particolare, il controllo dell'attività di gestione è fondato su strumenti di prassi amministrativa e contabile di provata affidabilità, su consolidate procedure manuali ed informatiche atte a registrare e documentare con tempestività ed accuratezza ogni operazione, nonché sull'esecuzione di verifiche e controlli adeguatamente vagliati e verificati sul piano dell'efficienza nel corso della *"mappatura delle aree a rischio di reato"* inizialmente condotta all'interno della Società.

L'applicazione del Modello è infine, garantita anche da un apposito programma di formazione aziendale, svolto secondo modalità differenziate, così da garantirne il recepimento ad ogni livello.

Eventuali modifiche od integrazioni del Modello sono fin d'ora attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo, di concerto con lo stesso Organismo di Vigilanza, ex art. 6 co.1 lett.a) del D.Lgs.231/2001, nonché secondo le specifiche modalità analiticamente descritte nel Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza.

A garanzia della stessa effettività del Modello, è stato inoltre predisposto un efficace sistema disciplinare per sanzionare ogni violazione dei precetti contenuti nel Modello.

A tal fine il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato adottato all'interno della "Mantegna Srl", mediante relativa approvazione, comprensiva dei documenti allegati recanti il 'Codice di Comportamento' ed il 'Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza', da parte dell'Amministratore unico.

4.4 Modello, Codice Etico e di Comportamento

Ogni attività aziendale posta in essere nella società Mantegna Srl deve rispondere ai valori ed alle politiche adottate all'interno della Società stessa.

La Società, del resto, ha già autonomamente ritenuto di dotarsi di un proprio Codice Etico e di Comportamento, nell'ambito del quale ha formalizzato i valori sociali ed etici cui da sempre si ispira e si conforma, portandoli in tal modo a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori ed in genere di tutti i soggetti terzi potenzialmente coinvolti dalle proprie attività, e pretendendone la necessaria conoscenza e rispetto.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 tutte le operazioni aziendali relative a processi individuati come "sensibili" devono essere attuate in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Tale Modello a sua volta ha previsto l'integrale recepimento del Codice Etico e di Comportamento, nel quale sono sanciti i fondamentali principi

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

di correttezza e trasparenza cui deve informarsi l'agire societario.

Il Modello ed il Codice Etico e di Comportamento sono dunque due strumenti complementari ed integrati, ai quali, oltre che alle vigenti leggi, deve pertanto informarsi ogni attività posta in essere direttamente dalla Società e dai suoi dipendenti.

In particolare tutte le operazioni aziendali relative a processi individuati come "sensibili" devono essere attuate in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

È ribadito, pertanto, che l'organizzazione della Società è improntata al rispetto dei seguenti, fondamentali, principi:

- corretta e veritiera rappresentazione dei fatti;
- efficiente e tempestiva comunicazione;
- netta separazione dei ruoli (*id est* tra la funzione rappresentativa e/o gestori a e la funzione esecutiva).

La realtà dimensionale della Società, nonché la stessa natura delle attività svolte, hanno indotto la scelta di una struttura organizzativa improntata a limitate modalità di delega, riferite solo a talune specifiche aree di attività. A tale limitate modalità di delega corrisponde un altrettanto limitato frazionamento delle responsabilità che ne conseguono, a fronte del normale controllo detenuto dall'Amministratore Unico e dai suoi delegati.

Il sistema di controllo interno è dunque organizzato in modo da garantire, con ragionevole attendibilità, il perseguimento degli scopi sociali nel rispetto dei principi statuiti dal Codice Etico e di Comportamento, fermo restando l'equilibrio tra costi e benefici del controllo stesso.

La formale separazione di compiti e funzioni, benché sotto la costante supervisione dell'organo amministrativo, cui si aggiunge l'elevata professionalità dell'Organismo di Vigilanza, garantiscono un controllo efficace e compatibile con le prescrizioni del Decreto.

Completano l'efficienza del sistema così predisposto la chiarezza e la completezza dei processi di informazione interna, nonché l'accuratezza delle procedure decisionali, strutturate in modo da assicurare all'interno di ciascun processo la separazione tra le fasi di impulso decisionale, attuative e di verifica. All'interno di ciascuna delle predette fasi è inoltre garantita in modo adeguato la formalizzazione dei singoli passaggi, nonché la costante tracciabilità di ciascun passaggio rilevante.

5. L'Organismo di Vigilanza

5.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore Unico e rimane in carica per un anno ed è rinnovabile.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale Organismo di Vigilanza, indicato brevemente come "OdV", garantisce inoltre la presenza dei requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto organo che riporta direttamente all'organo amministrativo;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche atte all'assolvimento dei compiti assegnati e di tecniche ispettive specialistiche proprie della consulenza aziendale;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di una struttura costituita ad hoc e dedicata unicamente all'attività di vigilanza sul Modello, in quanto priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

L'Amministratore unico valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la permanenza di adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo all'Organismo di Vigilanza; condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza, valutando, se del caso, l'eventuale revoca dell'incarico.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Alla luce di quanto evidenziato, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza della Mantegna Srl, più avanti riportate in dettaglio nel documento intitolato Regolamento Interno allegato, sono le seguenti:

- a) analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D.Lgs. 231/2001;
- b) vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti e rilevando eventuali violazioni;
- c) verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) suggerire alla società l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di correzioni o di integrazioni in seguito a modifiche normative, mutamenti della struttura aziendale o delle attività svolte.

Al fine di esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi dell'ausilio di ognuna delle strutture aziendali pre-

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

senti.

Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni. L'OdV infine cura la predisposizione e l'approvazione del proprio Regolamento Interno, il quale ne enumera e regola specificamente le attività, ivi comprese la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni, etc.

5.3 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività direttamente all'Amministratore Unico secondo le modalità analiticamente previste nel predetto Regolamento.

In particolare riferisce costantemente del proprio operato per quanto attiene:

- la comunicazione di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- la comunicazione annuale, mediante relazione scritta, sul risultato del proprio operato, nonché in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la immediata comunicazione nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- la presentazione, se necessario, di proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

5.4 Flussi informativi

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area/ufficio devono fornire all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001.

Tale obbligo, rivolto in particolare alle aree a rischio di reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, come meglio descritto nel predetto Regolamento.

Nella parte speciale del modello sono dettagliatamente evidenziati per ciascuna area o processo aziendale, le informazioni che le diverse funzioni aziendali devono costantemente inviare all'Organismo di Vigilanza. La loro specifica individuazione potrà essere ulteriormente integrata su richiesta dello stesso OdV, che degli altri soggetti interessati.

I soggetti apicali a partire dai dirigenti, gli amministratori, e collaboratori della società, dovranno garantire la massima collaborazione, trasmettendo all'OdV ogni informazione utile allo svolgimento

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

to delle funzioni che gli sono preposte e rendere effettivo l'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Controllo.

I flussi informativi avranno carattere bidirezionale, più precisamente:

- informazioni verso l'Organismo di Vigilanza inviate da tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di funzioni dirigenziali amministrative e di controllo dell'Ente, Amministratore Delegato, ecc;
- informazioni che L'Organismo di Vigilanza invierà sistematicamente verso tutti i soggetti di controllo della società generalmente per richiedere approfondimenti su situazioni di rischio e anomalie nei processi aziendali.

A titolo esemplificativo dovranno, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al presente Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di richiedere, se ritenuto necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che dovranno essergli trasmesse dalle singole Funzioni Aziendali. Infine, anche la formazione del personale della Mantegna Srl e dei suoi collaboratori dovrà avvenire attraverso la diffusione del presente Modello e del Codice Etico e di Comportamento in esso richiamato, e con la successiva organizzazione di seminari interni destinati al personale coinvolto nelle aree di rischio; i seminari saranno differenziati a seconda delle specifiche competenze.

Tutti i nuovi assunti riceveranno copia del Codice Etico e di Comportamento ed un'informativa contenuta nella lettera di assunzione sull'argomento.

5.5 Segnalazioni (c.d. whistleblowing)

Come già rilevato in precedenza, in data 30 novembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179 recante il seguente titolo *“Disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

Con l'entrata in vigore (a far data dal 29/12/2017) di detta norma, il lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un'azienda privata, si accorge di una frode, di un rischio o di una situazione di pericolo che possa arrecare un danno e lo segnala, è da oggi più garantito: si prevedono infatti il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

La norma estende al settore privato, attraverso modifiche al d.lgs. 231/2001, la tutela del dipendente che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

In particolare, il provvedimento impone l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati (art. 6 d.lgs. 231/2001) richiedendo fra l'altro:

- Che i modelli debbano prevedere l'attivazione di uno o più canali che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente; tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni. Il testo prevede che vi debba essere almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche;
- Che le segnalazioni circostanziate delle condotte illecite (o della violazione del Modello) debbano fondarsi su elementi di fatto che siano precisi e concordanti;
- Che i modelli di organizzazione debbano prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;
- Che il modello debba prevedere il divieto di atti di ritorsione o atti discriminatori, direttamente o indirettamente, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Mantegna Srl ha dato pieno adempimento alla modifica normativa sopra richiamata mediante l'inserimento di specifiche previsioni e procedure nella Parte Speciale del Modello e nel Codice Disciplinare.

6. Organizzazione interna ed informativa a supporto dell'OdV

I Responsabili interni e il sistema informativo delle Schede di evidenza, come di seguito definiti, configurano un supporto organizzativo aziendale per l'attività dell'OdV, nel rispetto dell'autonomia e del potere di iniziativa previsto dalla norma *de quo*.

6.1 Ruolo dei Responsabili Interni

I Responsabili Interni, eventualmente nominati formalmente dall'Amministratore Unico secondo i criteri più avanti descritti, costituiscono un ulteriore presidio del rischio stesso e configurano in

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

tal senso il referente diretto dell'OdV per ogni attività informativa e di controllo. Essi hanno i seguenti compiti:

- a) contribuiscono all'aggiornamento del sistema dei rischi della propria area di riferimento e ne informano l'OdV;
- b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di reato connessi alle operazioni aziendali svolte;
- c) per ogni operazione a rischio, predispongono e conservano la documentazione rilevante e, ove richiesto ne sintetizzano i contenuti per l'OdV in apposita scheda di evidenza;
- d) per ogni decisione negoziale e per ogni attività svolta nell'ambito della propria direzione, ritenuta a rischio e dalla quale scaturiscano effetti giuridici vincolanti, redigono un apposito promemoria, nel quale sono riportati la valutazione dei rischi di reato, il processo decisionale messo in atto e i verbali di eventuali riunioni tenute sull'argomento firmate da tutti i partecipanti;
- e) per le attività a rischio relative ad adempimenti e conformità a leggi e regolamenti generali o di settore redigono apposita scheda di evidenza nei seguenti casi:
 - per ogni ispezione, verbale di accertamento, notifica, diffida ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale e/o dalla Pubblica Amministrazione;
 - per ogni altro provvedimento eventualmente notificato da parte delle Autorità di controllo e vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- f) comunica all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate o la commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto.

7. Formazione ed informazione

In relazione alle previsioni normative e conformemente alla giurisprudenza di merito, perché il Modello abbia efficacia come strumento di prevenzione e controllo è necessario che siano adottati un piano di formazione interno ed un piano di comunicazione esterna indirizzati al personale ed ai consulenti esterni e a quanti, sulla base dei rapporti intrattenuti con l'Ente, possano mettere in atto comportamenti a rischio di commissione di reati 231.

Piano di comunicazione e informazione interna

Mantegna Srl si impegna a comunicare i contenuti del Modello 231 e del Codice Etico a tutti i soggetti che ne sono destinatari. Al personale dipendente, ai dirigenti ed agli apicali in generale, ai collaboratori esterni verrà inviata una circolare interna con la quale:

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022

Mantegna Srl

- si informa dell'avvenuta approvazione del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- si invita a consultare copia dello stesso in formato elettronico sul server aziendale o copia cartacea conservata presso la sede della Società;
- si richiede la conoscenza della norma nei suoi contenuti essenziali e dei reati richiamati dalla stessa.

Tutti i soggetti interni destinatari del Modello e del Codice Etico dovranno essere istruiti in merito ai comportamenti da tenere nelle situazioni a rischio di reato individuate.

I contenuti del piano di formazione sono condivisi con l'Organismo di Vigilanza e lo stesso è attuato dall'Amministratore Unico. I contenuti minimi del piano di formazione sono di seguito elencati:

- un seminario iniziale che prevede l'illustrazione della legge, del Codice Etico e del Modello;
- aggiornamento a cadenza periodica, in relazione ad integrazioni normative, modifiche organizzative e/o procedurali;
- informativa nella lettera di assunzione.

La formazione ed il seminario potranno essere differenziati a seconda che siano rivolti al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza, ovvero agli altri dipendenti, ed anche in funzione dell'esistenza e della misura del rischio nell'area in cui gli stessi operano.

S.A.L.C S.P.A. provvederà a rendere noto nel corso di tali attività che i destinatari della formazione sono tenuti a conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite, alla loro corretta attuazione ed a segnalare eventuali carenze.

I soggetti destinatari dei corsi di formazione sono tenuti a parteciparvi.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione senza una giusta motivazione è considerata comportamento sanzionabile.

Piano di comunicazione esterna

Mantegna Srl si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello e i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale con i quali collaborano abitualmente.

Rev. 00	Del 1/12/2019
Rev. 01	Del 27.10.2020
Rev. 02	Del 06/05/2022